

ARTICOLO GOLD



HERMES
SPORTS LAW

IL CASO MAIGNAN: UN'ANALISI DELLE MISURE ANTIDISCRIMINATORIE ITALIANE ED EUROPEE

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. LA LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401.....	2
3. IL D.A.SPO. AMMINISTRATIVO: CONCETTO BASE	3
4. IL D.A.SPO. AMMINISTRATIVO: ASPETTI PROCEDIMENTALI	4
5. IL DASPO GIUDIZIARIO	5
6. E QUINDI NEL CASO MAIGNAN?	6
7. LA RESPONSABILITA' SOCIETARIA AI SENSI DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC.....	7
8. INTERVENTI INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL RAZZISMO	9
9. RIFERIMENTI.....	11

1. INTRODUZIONE

Lo scorso 20 gennaio il calcio italiano si è macchiato dell'ennesimo episodio vergognoso, avvenuto in occasione del match del sabato sera tra Udinese e Milan, valevole per il ventesimo turno del campionato di Serie A Tim.

La vicenda, venuta alla ribalta della cronaca nazionale ed internazionale (sportiva e no), ha visto una falange dei "tifosi" padroni di casa indirizzare una serie di epiteti offensivi - di stampo evidentemente razzista - ai danni del portiere del Milan Mike Maignan, fatto che ha



determinato la temporanea sospensione della partita da parte del direttore di gara, successivamente conclusasi con la vittoria della squadra ospite.

A seguito di una serie di accertamenti, portati avanti dalla Procura della Repubblica di Udine di concerto con la Procura federale, sono stati individuati al momento 5 presunti autori della condotta incriminata ai quali, fanno sapere gli inquirenti, è stato rispettivamente comminato un D.A.SPO. della durata di 5 anni, oltre all'allontanamento a vita dall'impianto sportivo da parte della stessa Udinese Calcio.

Il presente elaborato si propone di effettuare un'analisi della suindicata misura sanzionatoria; seguirà poi un passaggio sulla disciplina di cui al Codice di giustizia sportiva della FIGC e, in conclusione, spenderemo alcuni riferimenti sulla dimensione internazionale della lotta al fenomeno razziale, purtroppo ancora insito alla pratica sportiva.

2. LA LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401

Come anticipato in introduzione, con il termine "D.A.SPO." (acronimo di "Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive") si identifica (generalmente) una sanzione di tipo amministrativo disciplinata all'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

La Legge in commento, rubricata "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive", rappresenta un caposaldo della lotta ai fenomeni lesivi generalmente ricollegabili alla pratica sportiva ed è stata più volte oggetto di modifiche/integrazioni da parte del Legislatore.

Con specifico riferimento al D.A.SPO., si segnalano, in particolare, le modifiche apportate all'art. 6 per effetto del Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41) - norma emanata a seguito della morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, avvenuta in occasione degli scontri tra i gruppi ultras di Catania e Palermo del 2 febbraio 2007 - che ha allargato il novero delle ipotesi di emissione della misura e ne ha inasprito il contenuto sanzionatorio.

L'articolo in oggetto rappresenta norma alquanto complessa (consta di ben 13 commi) ed enuclea due differenti tipologie di misure: il **D.A.SPO. amministrativo** (commi da I a VI), avente per l'appunto natura di provvedimento amministrativo e carattere discrezionale, e il **D.A.SPO. giudiziario** (comma VII), di competenza esclusiva del Giudice ordinario ed avente natura di misura di prevenzione atipica.



Le due misure, benché molto simili e per questo spesso confuse da parte degli addetti ai lavori, presentano in verità differenze sostanziali in termini di natura, durata e presupposti. Analizziamole insieme.

3. IL D.A.SPO. AMMINISTRATIVO: CONCETTO BASE

Come previsto dal comma I dell'art. 6, la misura consiste nel "*divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime*".

Trattasi come detto di un **provvedimento amministrativo** può essere emesso dal Questore territorialmente competente nei confronti dei seguenti soggetti:

- soggetti che, in occasione o a causa di una manifestazione sportiva, siano stati denunciati per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone e cose o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto altri alla violenza;
- soggetti che, in occasione o a causa di una manifestazione sportiva, risultino aver tenuto, anche all'estero, singolarmente o individualmente, condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la pubblica sicurezza;
- soggetti che siano stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per una delle fattispecie penalmente rilevanti individuate alla lett. c) del presente comma, nulla rilevando che il fatto sia stato posto in essere in occasione o a causa di una manifestazione sportiva;
- soggetti di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nulla rilevando che il fatto sia stato posto in essere in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.

Ciò che emerge da un primo esame del comma I è l'evidente discrezionalità vantata dal Questore nell'emissione della misura, in quanto la norma afferma espressamente che "*il questore **può disporre** il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive*".

Altro aspetto sicuramente rilevante è rappresentato dal concetto di "manifestazione sportiva specificamente individuata" il cui accesso viene inibito al contravventore.

Ebbene, sulla perimetrazione del divieto di accesso si registra (ancora una volta) l'intervento del Legislatore che, all'art. 2-bis del Decreto-legge 30 agosto 2001, n. 336, ha



chiarito come per “manifestazioni sportive” debbano intendersi “*le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*”.

4. IL D.A.SPO. AMMINISTRATIVO: ASPETTI PROCEDIMENTALI

Tornando all’analisi dell’art. 6, il successivo comma II statuisce la possibilità per il Questore - sempre nell’esercizio della propria discrezionalità - di disporre altresì l’obbligo di presentazione dell’interessato innanzi agli uffici o al comando di polizia territorialmente competente, in una o più fasce orarie e compatibilmente con le sue esigenze lavorative, nel corso della giornata in cui tiene banco la manifestazione sportiva per la quale opera il divieto di accesso.

Il divieto di cui al comma I e l’eventuale obbligo accessorio di cui al comma II sono entrambi notificati all’interessato e iniziano ad operare dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notifica. Contestualmente alla notifica i provvedimenti sono comunicati alla Procura della Repubblica territorialmente competente, alla quale l’interessato può far pervenire, personalmente o tramite il proprio difensore, memorie e deduzioni (facoltà questa espressamente indicata nell’atto di notifica) (comma II-*bis*).

Ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi precedenti, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento la Procura ne chiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari, che dovrà pronunciarsi nel successivo termine di 48 ore. Nel caso in cui la richiesta e/o la convalida non siano operate nel rispetto dei termini predetti le misure cessano di avere efficacia (comma III).

In caso di convalida le misure di cui ai commi I e II possono avere una durata compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 5 anni, salvo casi particolari specificamente individuati dalla norma. L’ordinanza risulta ricorribile in Cassazione ma, in caso di successivo mutamento delle condizioni che ne avevano giustificato l’emissione, le disposizioni in essa contenute possono essere comunque modificate o revocate *ex officio* (comma V).

Il divieto può essere emesso anche nei confronti dei soggetti minori d’età, purché abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno (comma I-*bis*), e anche con riferimento a manifestazioni sportive che si svolgono all’estero (comma I-*ter*).

La violazione dei provvedimenti amministrativi è fonte di responsabilità penale per il contravventore, che può essere condannato a una pena massima di 3 anni di reclusione e a



una multa da € 10.000,00 ad € 40.000,00 (comma VI).

5. IL DASPO GIUDIZIARIO

Come anticipato al punto 2 del presente elaborato, il D.A.SPO. giudiziario si differenzia da quello amministrativo per il fatto di essere una **misura di prevenzione atipica** - di competenza quindi del Giudice ordinario - applicata in caso di condanna (anche con sentenza non definitiva) per una delle fattispecie indicate al comma VII dell'art.6.

Nello specifico, la misura viene irrogata in caso di condanna *“per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni”*.

Venendo meno la discrezionalità che caratterizza il provvedimento amministrativo, insieme al divieto di accesso il Giudice dispone sempre anche l'obbligo di comparizione innanzi agli organi di polizia.

Al contempo, data la matrice penale delle suddette prescrizioni, queste risultano impugnabili tramite gli strumenti di impugnazione ordinari e si caratterizzano per una maggiore afflittività (presentano un edittale compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 10 anni di durata). Tuttavia, a differenza del provvedimento amministrativo, nel D.A.SPO. giudiziario si assiste ad una **scissione dell'efficacia temporale** del divieto di avvicinamento e dell'obbligo di comparizione: il primo, per espressa previsione della norma, risulta immediatamente esecutivo ed assume quindi efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna; il secondo, di contro, si atteggia come un ordinario provvedimento di condanna e assume efficacia solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Sul tema ha avuto modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: *“la previsione di una regola differente circa l'inizio di operatività delle prescrizioni, per quanto oggettivamente singolare, non presenta tuttavia profili di manifesta irragionevolezza, ricollegandosi l'immediata applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive all'esigenza di una tempestiva tutela della collettività a fronte di una contestuale affermazione di colpevolezza, sia pure non definitiva, per una particolare tipologia di condotte la cui reiterazione si intende scongiurare da subito, impedendo al condannato di accedere nuovamente nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive; invece, per l'obbligo di comparizione dell'imputato dinanzi a un Ufficio di polizia, prescrizione che ha*



indubbiamente un contenuto più afflittivo rispetto al mero divieto di accesso, si è ragionevolmente ritenuto di attendere il passaggio in giudicato della sentenza” (sent. Cass. Pen., sez. III, n. 13675/2022).

6. E QUINDI NEL CASO MAIGNAN?

Sulla base di quanto considerato, possiamo quindi prendere atto che il provvedimento emesso nei confronti dei “*supporters*” dell’Udinese è, a tutti gli effetti, **un D.A.SPO. amministrativo.**

Occorre tuttavia fare un’ultima considerazione.

La condotta posta in essere dai soggetti sanzionati non appare, almeno in un primo momento, riconducibile a nessuna delle fattispecie incriminate di cui al comma I dell’art. 6. La lett. a) del comma I parla, infatti, di “*episodi di violenza*” su persone o cose; potrebbe dubitarsi apostrofare un atleta con espressioni di stampo razzista sia sussumibile nel concetto di “*violenza*”.

Al contempo, tra i reati di cui alla lett. c) della norma non pare figurare nessuna fattispecie assimilabile alla presente; al limite, si potrebbe considerare la fattispecie di cui all’art. 2 della Legge n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino), la quale sanziona tuttavia la condotta di “*compia manifestazioni esteriori*” e/o “*esibisca*” in occasione delle competizioni agonistiche di emblemi o simboli riconducibili a gruppi o associazioni di stampo razzista.

Ebbene, entrambe le possibili obiezioni sono superabili tramite richiamo alla giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento al primo caso, la Cassazione ha operato un’interpretazione estensiva del concetto di “*violenza alla persona*”, tale da comprendervi all’interno anche le manifestazioni di odio dal contenuto razzista. Nello specifico, la Suprema Corte ha argomentato affermando che “*la locuzione razzismo, nella sua significazione più generalizzata, rinvia, infatti, a tutto quel complesso di manifestazioni o atteggiamenti d’intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo e di emarginazione nei confronti d’individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, assai spesso ritenute inferiori. Se il razzismo è tutto questo, e se il suo contenuto fattuale è impastato di angherie, prevaricazioni, soperchierie, sopraffazioni e vessazioni, il suo contenuto ideologico è solo violenza: così che una persona che canzoni, nel contesto di una manifestazione sportiva (dove è molto spesso inconsciamente sotteso il pregiudizio della superiorità etnica) un*



giocatore di colore, eccitando il disprezzo e lo scherno nei suoi confronti con grida d'intolleranza, pone in essere una di quelle condotte esemplificate nella prima parte della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6" (sent. Cass. Pen., sez. III, n. 1872/2006).

Con riferimento al secondo caso, la Cassazione ha invece ritenuto di comprendere nel concetto di "manifestazioni esteriori" anche la condotta di chi, in occasione della competizione sportiva, apostrofi il soggetto con le espressioni di cui sopra, a prescindere dalla sua effettiva appartenenza ai gruppi menzionati dalla norma. Ai fini della responsabilità del soggetto è quindi necessaria una *"condotta che non richiede necessariamente la formazione di una organizzazione o associazione avente quale scopo quello dell'incitamento all'odio o alla discriminazione razziale, ma, molto più semplicemente, una condotta caratterizzata da manifestazioni percepibili ab externo o, in alternativa o aggiunta, l'ostentazione di simboli o emblemi propri delle organizzazioni contemplate dalla L. n. 654 del 1975, art. 3: dunque è sufficiente anche una manifestazione, anche da parte di un singolo non necessariamente facente parte di un gruppo, che, in qualche modo, riconduca all'odio o discriminazione razziale perché possa trovare applicazione tale norma e conseguentemente la L. n. 401 del 1989, art. 6 che espressamente la richiama"* (sent. Cass. Pen., sez. III, n. 12351/2013).

Fatte queste considerazioni, deve quindi escludersi che i soggetti sanzionati potranno muovere simili eccezioni in punto di legittimità dei provvedimenti applicati.

7. LA RESPONSABILITA' SOCIETARIA AI SENSI DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC

Esaminata disciplina statale in materia di lotta ai fenomeni razzisti, riteniamo ora utile fare un passaggio sulla responsabilità indiretta delle società ai sensi della giustizia endofederale.

Gli organi della FIGC, in particolare il Consiglio Federale, predispongono un proprio sistema normativo attraverso il Codice di giustizia sportiva volto a contrastare il fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, cercando di uniformarsi alle disposizioni sia comunitarie che nazionali.

In particolare, il Capo IV - rubricato come "Infrazioni" - del Codice contiene una serie di norme atte a sanzionare gli atti di violenza, ossia gli artt. 25, 26, 28 e 29.

La prevenzione dei fatti violenti è disciplinata dall'art. 25: la disposizione vieta alle società calcistiche di contribuire, finanziariamente o in altre modalità, ai gruppi organizzati e non



organizzati di propri tifosi, pena una sanzione pecuniaria fino a un massimo di € 50.000,00. Nelle ipotesi di recidiva è inoltre prevista la sanzione del divieto di accesso degli spettatori all'impianto sportivo, per un numero variabile di giornate di gara.

Le società, prosegue la norma, sono inoltre responsabili *“per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza, [...] per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”*.

Trattasi di responsabilità non esclusiva ma concorrente con quella del singolo autore della condotta incriminata.

La società risponde inoltre dei fatti, idonei a determinare un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica delle persone, commessi dai propri sostenitori sia all'interno dello stadio sia nelle zone adiacenti allo stesso. Le sanzioni possono arrivare fino a un massimo di € 50.000,00 per le società di serie A, B e C. In caso in cui la società sia già stata diffidata o si siano verificati eventi particolarmente gravi, alla sanzione è accompagnata la squalifica del campo per un minimo di due giornate.

Per le società affiliate a leghe non professionistiche la sanzione può andare da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 15.000,00. Anche in questo caso è prevista la squalifica del campo per un numero di giornate non inferiore a due se la società è stata diffidata più volte.

Con specifico riferimento al fenomeno razziale, la norma di riferimento è invece l'art. 28 del Codice, il quale definisce comportamento discriminatorio *“ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”*.

Anche in questo caso, come già osservato all'art. 25, la società risponde (indirettamente) per l'operato dei propri sostenitori, salvo ricorrano tre delle condizioni di cui al comma I, lettere da a) ad e), dell'art. 29 del Codice:

- a.** la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società (MOG) idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;



- b.** la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
- c.** la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
- d.** al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- e.** altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

Trattasi di un meccanismo premiale atto ad attenuare la rigidità del regime della responsabilità indiretta.

8. INTERVENTI INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL RAZZISMO

A conclusione del presente elaborato si ritiene ora utile spendere delle considerazioni finali sulla disciplina internazionale in materia di contrasto ai fenomeni razziali.

I primi interventi a livello comunitario si registrano a partire dall'anno 2000 con la Risoluzione sulla prevenzione di razzismo, xenofobia e intolleranza nello sport, con la quale gli Stati membri ribadivano l'impegno a adottare - su base locale - misure atte a prevenire e combattere tale piaga sociale.

Ha poi fatto seguito la Raccomandazione sulla prevenzione del razzismo, xenofobia e intolleranza razziale nello sport, attuata nel 2001, che ha promosso l'applicazione di regole specifiche, introducendo un'ampia definizione di razzismo e confermando il comune impegno dell'autorità pubblica e delle organizzazioni non governative (tra cui, le associazioni sportive) di combattere il razzismo nello sport.

Nel 2009 si segnala l'intervento della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (*European Commission against Racism and Intolerance – ECRI*) - commissione del Consiglio che rileva le condotte razziste, esamina le legislazioni e le politiche dei Paesi membri e propone raccomandazioni - la quale ha adottato la Raccomandazione politica generale n. 12, sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nello sport.



La Raccomandazione proietta sulla legislazione specifica i principi della Raccomandazione del 2001 e suggerisce agli Stati membri l'adozione di varie misure, quali:

- un'adeguata legislazione che comprenda, tra le altre cose, una chiara definizione di razzismo (art. II, par. 5, lett. a);
- un articolato apparato sanzionatorio – anche penale – avverso gli atti razzisti e la diffusione via internet di materiale razzista (lett. c-e), e che contempli un sistema di ristoro per le vittime di tali condotte;
- un regime di responsabilità dei club e delle federazioni i fenomeni razzisti verificatisi nel corso degli eventi sportivi.
- l'implementazione di sistemi appropriati per valutare e raccogliere dati sul comportamento razzista, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno e reagire con misure efficaci.

La Raccomandazione prosegue suggerendo agli Stati membri di destinare ampi finanziamenti alle campagne di sensibilizzazione contro il razzismo nello sport (art. II, par. 7), nonché di prevedere specifici sistemi di addestramento per gli agenti di polizia chiamati ad intervenire in occasione di episodi razzisti incorsi durante la pratica sportiva (per svolgere attività quali l'identificazione dei responsabili, la rimozione di striscioni, ecc.) (art. II, par. 9).

Indicazioni particolari vengono poi indirizzate a federazioni sportive, arbitri, pubblicitari e media; a questi ultimi, in particolare, viene richiesto nell'attività di divulgazione di evitare stereotipi razzisti e di evidenziare le sanzioni in cui può incorrere chi si macchia di comportamenti razzisti.

La Raccomandazione propone infine di incoraggiare le tifoserie organizzate a adottare documenti che contengano clausole contro il razzismo, ad organizzare attività che possano attrarre membri delle minoranze e a vigilare sui possibili contenuti razzisti circolanti sui propri siti web ed altri mezzi di informazione (art. II, par. 13).

Milano, 6 febbraio 2024

Dott. Raffaele Sero

Avv. Andrea Melis



9. RIFERIMENTI

- Dipartimento per lo Sport - Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive
- Legge - 13 dicembre 1989, n. 401
- Decreto-legge - 20 agosto 2001, n. 336
- Cassazione penale sez. III - 2 ottobre 2013, n. 12351
- Cassazione penale sez. III - 8 novembre 2006, n. 1872
- Cassazione penale sez. III - 11 luglio 2017, n. 50928
- Cassazione penale sez. III - 14 gennaio 2022, n. 13675
- Cassazione penale sez. III - 20 febbraio 2007, n. 13679
- Codice di giustizia sportiva FIGC
- Statuto FIGC;
- Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, Strasburgo, 19 agosto 1985
- Risoluzione sulla prevenzione e repressione degli atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa, Strasburgo, GUCE C/193, 24 giugno 1997
- Risoluzione per l'adozione da parte degli Stati membri del "divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale, Strasburgo, GUCE C/281, 22 novembre 2003
- Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, Saint-Denis, 3 luglio 2016
- *ECRI General Policy Recommendation n. 12 on combating racism and racial discrimination in the field of sport*